

TABELLA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016

ALIQUOTE IMU		
Abitazione principale e pertinenze	ESENTE (TRANNE A/1, A/8, A/9)	come per 2015
Abitazione principale e pertinenze solo per le categorie A/1, A/8, A/9	3 per mille detrazione euro 200,00	come per 2015
Altri immobili	8.2 per mille	come per 2015
Fabbricati di categoria D	8,2 per mille di cui 7,6 allo Stato e 0,6 al Comune	come per 2015
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI	come per 2015
Unità immobiliari di proprietà di cittadini residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell'art. 15 bis del Regolamento Comunale	4,6 per mille	come per 2015
Terreni agricoli	ESENTI	Novità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado	8,2 per mille	Novità 2016. <i>Riduzione della base imponibile al 50% se sussistono le condizioni indicate all'art. 1, comma 10, lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208 **</i>

ALIQUOTE TASI		
Abitazione principale e pertinenze	ESENTE (TRANNE A/1, A/8, A/9)	Novità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208
Abitazione principale e pertinenze solo per le categorie A/1, A/8, A/9	2.5 per mille	come per 2015
Unità immobiliari di proprietà di cittadini residenti all'estero (AIRE) di cui all'art. 25 comma 4 del Regolamento Comunale	1 per mille	come per 2015
Proprietari o titolari di diritto reale di immobili tenuti a disposizione	2.2 per mille	come per 2015
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI	come per 2015
Proprietari o titolari di diritto reale di fabbricati in categorie non abitative e di aree edificabili	2.2 per mille	come per 2015
Proprietari di immobili concessi in comodato o locazione	2.2 per mille	70% dell'imposta
Comodatari e conduttori (inquilini) se l'immobile è adibito ad abitazione principale	ESENTI	Novità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208
Comodatari e conduttori (inquilini) se l'immobile non è adibito ad abitazione principale	2.2 per mille	30% dell'imposta
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1 per mille	Novità 2016
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado	2.2 per mille	Novità 2016. <i>Riduzione della base imponibile al 50% se sussistono le condizioni indicate all'art. 1, comma 10, lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208 **</i>



** L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU.

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

Le disposizioni di cui alla citata lett. 0a) si applicano anche alla TASI in quanto ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

Alcuni chiarimenti in materia sono stati inoltre apportati dalla risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016.

Condizioni per poter usufruire del beneficio
Il contratto di comodato deve essere registrato.
Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia.
Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (con relative pertinenze), ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.